

Alle organizzazioni affiliate all'Unione svizzera degli imprenditori

Zurigo, marzo 23 2021 DL/sm  
luetzelschwab@arbeitgeber.ch

---

**Circolare N° 9 / 2021**

**Esame giuridico delle indennità per lavoro ridotto**

---

Gentili signore, egregi signori,

Conformemente al nostro preavviso nell'informazione ai membri concernente le ultime decisioni del Consiglio federale di venerdì scorso 19 marzo 2021, ci teniamo ad informarvi di un'importante sentenza cantonale concernente il calcolo dell'indennità per lavoro ridotto per le persone che ricevono un salario mensile e che potrebbe avere importanti ripercussioni per le vostre imprese associate. Contemporaneamente, ricevete con la presente una lettera tipo intitolata «Decisioni concernenti l'indennità per lavoro ridotto/Richiesta di decisione formale/riesame» (una versione commentata e una non commentata) di cui vi spieghiamo lo scopo al punto 5.

#### **1. Punto di partenza: la sentenza del 26 febbraio 2021 del Tribunale cantonale di Lucerna**

Il 26 febbraio 2021, il Tribunale cantonale di Lucerna ha decretato in un caso concreto che la mancata presa in considerazione delle indennità di vacanza e di giorni festivi durante la valutazione dell'indennizzo per lavoro ridotto nella procedura sommaria introdotta nell'ambito della pandemia Covid-19 per i dipendenti con salario mensile, viola l'articolo 34 capoverso 2 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Su questa base, la domanda di rimborso delle indennità per lavoro ridotto (ILR) da parte della cassa di disoccupazione è stata respinta a favore dell'impresa. **La cassa di disoccupazione è stata incaricata di ricalcolare l'indennità per lavoro ridotto tenendo conto dell'indennizzo delle vacanze e dei giorni festivi.** Nel contempo, il tribunale cantonale ha tuttavia ritenuto che l'applicazione delle esigenze materiali dell'art. 34 cpv. 2 LADI nell'ambito della procedura sommaria accelerata e semplificata necessitasse di un'analisi approfondita e che era già stato rilevato che i datori di lavoro avrebbero dovuto accettare una certa «forfetizzazione» (ad esempio, unicamente il diritto alle vacanze secondo la legge, CCL, valori medi, ecc., indennità forfettaria di vacanze), per la quale l'art. 8i dell'Ordinanza Covid-19 sull'assicurazione disoccupazione costituirebbe una base legale sufficiente.

## 2. Posizione della SECO

Le casse disoccupazione hanno effettuato i loro calcoli sulla base delle direttive della SECO. In quanto autorità di sorveglianza, la SECO accorda la massima attenzione a questa decisione, che potrebbe avere enormi conseguenze finanziarie se delle indennità ILR supplementari dovessero essere versate retroattivamente. Considerate le implicazioni finanziarie di questa questione giuridica, la SECO ha già confermato che, contrariamente alla sentenza cantonale, si atterrà alle sue direttive precedenti e inoltrerà ricorso, ragione per la quale è necessario un esame definitivo da parte del Tribunale federale.

## 3. Evitare una perdita di diritti fintanto che non sarà nota la decisione definitiva del Tribunale federale.

Non è possibile sapere oggi a cosa porterà con sé il decreto del Tribunale federale e quali importi concreti di pagamenti di ulteriori indennità per lavoro ridotto (ILR) ci si debba attendere. Nel contempo, occorre sottolineare che si tratta unicamente di versamenti di ILR avvenuti dopo l'introduzione della procedura sommaria Covid-19 entrata in vigore il 20 marzo 2020 e recentemente prolungata (per il momento) fino al mese di giugno 2021. Sono quindi toccate da questa tematica le indennità ILR che sono state versate a partire da marzo 2020 e che saranno pagate per tutta la durata della procedura sommaria.

Il decreto del Tribunale federale non dovrebbe essere noto prima della fine dell'anno, per cui è necessario che le imprese agiscano subito per non perdere alcun diritto nel caso di una sentenza a loro favore. Abbiamo chiesto un chiarimento a tal proposito al Prof. Dr. Ueli Kieser, avvocato e professore titolare all'Università di San Gallo (HSG) per il diritto delle assicurazioni sociali e il diritto della salute, noto esperto in materia.

Secondo i suoi commenti, esistono fondamentalmente due approcci:

### 3.1. Procedura 1: le imprese inoltrano una richiesta

Le imprese che hanno percepito delle ILR dopo il mese di marzo 2020 chiedono alla relativa cassa di disoccupazione di rilasciare **una decisione formale soggetta a ricorso**. Questo sarà il caso principale. Le imprese che hanno già ricevuto o richiesto una simile decisione deporranno una **domanda formale di riesame**.

Questa procedura è associata ad un importante lavoro amministrativo sia per le imprese sia per le casse di disoccupazione, poiché viene avviata una procedura formale di ricorso.

Troverete in allegato due versioni di una lettera tipo (una commentata e un'altra non commentata) con la quale le vostre imprese possono inoltrare questa richiesta.

### 3.2. Procedura 2: la SECO fornisce istruzioni alle casse disoccupazione

La soluzione più semplice, che deve però essere accettata dalla SECO, è che quest'ultima, in quanto autorità di sorveglianza, impartisca delle istruzioni alle casse disoccupazione indicando loro che se la sentenza di Lucerna fosse confermata dal Tribunale federale, esse devono correggere d'ufficio i pagamenti errati – anche in mancanza di decisione formale o di domanda di riesame da parte delle imprese.

#### 4. Intervento dell'USI presso il presidente della Confederazione Guy Parmelin

Considerato l'attesa ondata di richieste, che comporterebbe spese per le imprese ma aggraverebbe anche il lavoro delle casse disoccupazione (ritardi nel pagamento delle ILR a seguito del trattamento delle richieste), l'USI ha scritto venerdì scorso al presidente della Confederazione per chiedergli di esercitare rapidamente un'influenza sulla SECO allo scopo di evitare questa ondata di richieste. Mercoledì 24 marzo 2021 avrà luogo un colloquio tra i dirigenti dell'USI e il presidente Parmelin.

#### 5. Lettere-tipo allegate: richieste di rilascio di una decisione formale o di un riesame

Nel caso in cui la SECO non impartisse tali istruzioni, alleghiamo un esempio di lettera elaborato dal Prof. U. Kieser, che la vostra impresa può utilizzare per presentare la richiesta di decisione formale o di riesame. La stessa lettera è commentata con note che contengono spiegazioni importanti, rispettivamente non commentata nella forma in cui deve essere presentata firmata dall'impresa.

Per evitare di dover ricorrere contro queste decisioni, cercheremo di fare in modo che queste procedure siano sospese in ogni caso (a meno che non si applichi comunque la procedura indicata del punto 3.2., che è la nostra priorità principale).

#### Seguito della procedura e domande

Tenuto conto dell'enorme onere per le imprese e la cassa disoccupazione, l'USI dà la priorità alla procedura descritta al punto 3.2. **Riteniamo di potervi informare nei prossimi giorni se questo potrà essere il caso.** Ci sembra tanto più interessante per i settori e le vostre aziende attendere questa decisione. Tuttavia, lasceremo naturalmente a voi il compito di coinvolgere i vostri membri con raccomandazioni appropriate.

Per ulteriori informazioni o suggerimenti, Daniella Lützel Schwab, [luetzelschwab@arbeitgeber.ch](mailto:luetzelschwab@arbeitgeber.ch), telefono 079 179 85 78 o Roland A. Müller, [roland.mueller@arbeitgeber.ch](mailto:roland.mueller@arbeitgeber.ch), 079 220 52 29, vi aiuteranno volentieri. Anche Marco Taddei, [taddei@arbeitgeber.ch](mailto:taddei@arbeitgeber.ch), 079 776 80 67, è a disposizione per rispondere alle domande dei colleghi della Svizzera romanda. Non esitate a contattarci per ulteriori chiarimenti.

Cordiali saluti

UNIONE SVIZZERA DEGLI IMPRENDITORI



Roland A. Müller  
Direttore



Daniella Lützel Schwab  
Responsabile Mercato del lavoro e Diritto del lavoro  
Membro della direzione